

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.



Adottato con deliberazione consiliare
n. 10 in data 9 marzo 2007

INDICE

ARTICOLO 1	Oggetto del Regolamento	pag.	3
ARTICOLO 2	Applicazione dell'aliquota	pag.	3
ARTICOLO 3	Determinazioni dell'aliquota	pag.	3
ARTICOLO 4	Versamento	pag.	3
ARTICOLO 5	Pubblicità del regolamento e degli atti	pag.	4
ARTICOLO 6	Rinvio dinamico	pag.	4
ARTICOLO 7	Tutela dei dati personali	pag.	4
ARTICOLO 8	Rinvio ed altre disposizioni	pag.	4
ARTICOLO 9	Entrata in vigore	pag.	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 – Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) al netto degli oneri detraibili e dei crediti (comma 4 D.Lgs. 360/1998), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss. mm. ii.
2. In sede di prima applicazione, non viene stabilita una soglia di esenzione (no tax area) diversa da quella prevista dalle norme in vigore, aggiornate o sostituite dalla legge finanziaria 2007, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, non disgiunte dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7- Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8 – Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello statuto.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 9 marzo 2007

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 14 marzo 2007 al 28 marzo 2007

DIVENUTO esecutivo il 8 aprile 2007

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 11 aprile 2007 al 25 aprile 2007